

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 16/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti		
NUMERO ATTO	COM (2010) 249 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0133 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	21/05/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	21/05/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	17/07/2010		
ASSEGNATO IL			
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	01/07/2010
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a ; 3 ^a ; 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	24/06/2010
OGGETTO	La presente proposta di regolamento mira ad aggiornare, semplificare e ottimizzare il quadro giuridico esistente per le statistiche europee sulle colture permanenti, attualmente disciplinato dal Regolamento (CEE) n. 357/79 per quanto concerne la viticoltura, e dalla Direttiva 2001/109/CE per quanto concerne gli alberi da frutto. I due atti sopra citati vengono di conseguenza abrogati.		
BASE GIURIDICA	Art. 338 del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per la produzione di statistiche, laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: iniziative prese dai singoli Stati membri comprometterebbero la comparabilità dei dati statistici, che ne costituiscono un aspetto qualitativamente rilevante, anche e soprattutto in considerazione dell'utilizzo dei dati stessi in chiave internazionale nel settore del commercio estero.		

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta si limita al minimo necessario per conseguire il suo obiettivo in quanto mira ad armonizzare i concetti, le tematiche considerate e le caratteristiche delle informazioni richieste, il campo di osservazione, i criteri di qualità, i risultati e i termini di trasmissione dei dati ai fini della compilazione di statistiche europee pertinenti e tempestive, ma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di rilevazione dei dati.

ANNOTAZIONI:

La proposta è stata preceduta da un'ampia consultazione delle parti interessate, da cui è emersa l'esigenza di un aggiornamento del sistema di statistiche sulle colture permanenti, dovuta tanto all'evoluzione della politica agricola comune (PAC) e alla situazione del mercato per i prodotti interessati alle rilevazioni, quanto alla presenza di margini intrinseci di miglioramento della comparabilità e della completezza del quadro statistico.

Più nel dettaglio, l'articolo 3 precisa i margini di rappresentatività del rilevamento (95% della superficie totale piantata nelle aziende la cui produzione è esclusivamente o principalmente destinata al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro); l'articolo 4 precisa le date entro cui gli Stati membri dovranno produrre i dati statistici (2012 per i dati statistici su frutteti e oliveti e 2015 per i dati statistici sui vigneti; operazione da ripetere a scadenze di cinque anni); l'articolo 6 elenca i requisiti di precisione dei dati statistici.

Va rilevato come gli articoli 4, paragrafo 4 e 8, paragrafo 2 conferiscono alla Commissione la potestà di adottare atti delegati per adattare tanto l'elenco di colture permanenti oggetto delle rilevazioni, quanto le tabelle dettagliate inclusive dei dati da fornire. Specie nel caso dell'elenco di colture di cui all'allegato I, ogni sua modifica costituirebbe un'estensione sostanziale dei settori oggetto delle rilevazioni. Appare pertanto discutibile che una materia sensibile e di carattere tutt'altro che tecnico venga disciplinata attraverso lo strumento degli atti delegati, tanto più che, come precisato dall'articolo 10 della proposta di regolamento, il relativo potere è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. E ciò in apparente contrasto con quanto espressamente previsto all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, laddove si afferma che gli atti legislativi inclusivi di una delega devono delimitare esplicitamente "gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere".